

IL RISCATTO “AGEVOLATO” DELLA LAUREA

Ancora novità sul riscatto di laurea “agevolato” introdotto dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 («*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.*») di conversione del [decreto legge n° 4/2019](#) art. 20 comma 6.

L'INPS con propria [circolare n° 6 del 22/01/2020](#) ha dato una nuova lettura della norma allargando i “cordoni della borsa” ovvero ammettendo la **possibilità di riscatto agevolato** del periodo di laurea anche se **il periodo di studi si colloca in tutto o in parte prima del 31 dicembre 1995** ma, a una condizione: che il soggetto richiedente opti per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo.

Nel seguito un approfondimento sul tema soprattutto sulla convenienza di procedere al riscatto..

IL RISCATTO “AGEVOLATO” DELLA LAUREA

La possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di studi universitari che hanno condotto al conseguimento della laurea è nuovamente alla ribalta!

A farla divenire nuovamente di attualità è stata la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 («*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.*»).

Tale norma, senza eliminare i meccanismi di calcolo preesistenti, ha introdotto una modalità alternativa per determinare l'onere del riscatto di laurea (il cosiddetto “Riscatto light”). Detta modalità è assai meno onerosa di quella attuata fino ad ora ed è valida solo per i periodi di frequenza universitaria che si collocano:

- dopo il 1995, per coloro che non avevano almeno 18 anni di versamento a tale data
- dopo il 2011 per chi, invece, aveva già raggiunto questo il requisito dei 18 anni di versamento prima del 1996.

In pratica, in questi casi, l'onere da sostenere per il riscatto di un anno di corso di laurea è pari, secondo la nuova normativa, ad un importo fisso di 5.260,86 euro (per l'anno 2020), rateizzabili senza interessi in 10 anni e deducibili dal reddito.

Per determinare quest'importo occorre, infatti, applicare al “*minimale*” retributivo degli artigiani e commercianti, per il 2020 pari a 15.942 euro, l'aliquota di computo del 33%.

Finora, invece, nel caso di riscatto “contributivo”, quest'aliquota di computo si applicava alla retribuzione lorda percepita negli ultimi 12 mesi di attività.

Il vantaggio è evidente: con una retribuzione lorda previdenziale di 70 mila euro il risparmio è di ben 17.800 euro all'anno, visto che, in precedenza, il costo di un anno di riscatto era di 23.100 euro circa.

La possibilità di accedere al riscatto agevolato non ha particolari limiti in quanto, oltre a non essere soggetta a termini di scadenza, **può essere esercitata a prescindere dall'età anagrafica del richiedente** (non c'è il vincolo di 45 anni, eliminato dalla legge 26/2019) e non è limitata ai soli soggetti non in possesso di anzianità contributiva al 1995.

L'INPS, in un primo momento, aveva interpretato la norma in modo restrittivo disponendo che il **nuovo meccanismo di calcolo**, che – come appena detto - si affianca a quello “normale”, **era applicabile solo agli anni di corso di laurea che si collocano nel sistema contributivo** ovvero quelli successivi al 31 dicembre del 1995 per chi non aveva 18 anni di versamenti al 1995 e quelli successivi al 2011 per chi, invece, alla stessa data aveva più di 936 settimane di contribuzione (18 anni) .

Con la circolare n° 6 del 22/01/2020 l'INPS ha dato una nuova lettura della norma allargando i "cordoni della borsa" ovvero ammettendo la **possibilità di riscatto agevolato** del periodo di laurea anche se **il periodo di studi si colloca in tutto o in parte prima del 31 dicembre 1995** ma, a una condizione: che il soggetto richiedente opti per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo.

In questo modo, anche se il periodo di studi riscattato si colloca anteriormente al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della pensione questa contribuzione verrà considerata, ai fini del calcolo dell'importo di pensione, come "contributiva".

È importante sottolineare che l'opzione per il sistema contributivo richiede come requisiti:

- un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni
- un'anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni;
- almeno 5 anni di contributi dopo il 31 dicembre 1995 sia effettivi sia figurativi.

L'opzione per il sistema contributivo è **irrevocabile** sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa.

Non va, poi, dimenticato che, per chi esercita il diritto di opzione, le retribuzioni percepite successivamente all'opzione sono assoggettate ai fini pensionistici al cosiddetto "massimale contributivo" (pari per il 2020 a € 102.953,00). Ciò vuol dire che le retribuzioni superiori a questa soglia non sono assoggettate a contribuzione e non concorrono ad incrementare l'importo della futura pensione

La convenienza

Determinare in modo assoluto se sia o meno conveniente riscattare in modo agevolato il periodo di laurea non è possibile.

I vantaggi, infatti, oltre ad essere condizionati da possibili future innovazioni legislative circa i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, dipendono dalla storia assicurativa di ciascun lavoratore e dagli sviluppi futuri della propria attività lavorativa.

Il riscatto della laurea con il sistema agevolato e con il conseguente passaggio al sistema di calcolo contributivo è **certamente conveniente** per le donne che hanno deciso di andare in pensione con l' **Opzione Donna** e che hanno bisogno del riscatto per maturare i 35 anni di versamento. In questi casi, infatti, la pensione verrebbe comunque calcolata con il sistema contributivo a prescindere se si ricorra o meno al riscatto light. Ricordiamo in proposito che l' "opzione donna" è la possibilità per le lavoratrici dipendenti nate entro il 1961 (per le "autonome" entro il 1960) e in possesso di 35 anni di contributi entro il 2019 di andare subito in pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.

In questi casi la domanda di riscatto deve essere presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

Il riscatto light è **generalmente conveniente** per chi ha **pochi anni di versamento prima del 1996** e che, tramite il riscatto, “*compra tempo*” ovvero acquisisce il diritto alla pensione anticipata con qualche anno prima del pensionamento per vecchiaia. In questi casi, il passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo non comporta una rilevante riduzione dell’importo della pensione calcolata con il sistema misto. Occhio, però, al fatto che se si hanno retribuzioni superiori a € 102.953,00 le quote eccedenti questa soglia non sono assoggettate a contribuzione e non concorreranno ad incrementare l’importo della futura pensione, cosa invece possibile nel sistema di calcolo “misto”.

Il ricorso al riscatto agevolato è, invece, assai **poco consigliabile** (la verifica va fatta, comunque, caso per caso) se il gruzzolo dei contributi versati prima del 1996 è rilevante. Acquisire con il riscatto agevolato il diritto alla pensione con qualche anno di anticipo rinunciando al calcolo misto può costare assai caro. Per di più, optando per il calcolo contributivo, le future retribuzioni pensionabili sono assoggettate al “massimale di retribuzione” di cui abbiamo parlato all’inizio.

Assai più complesso è, invece, il caso di **chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995** e che, per questo motivo, è nel sistema contributivo puro.

Nel sistema contributivo non esiste, infatti, solo la pensione anticipata ordinaria e la pensione di vecchiaia ma anche la pensione anticipata che si matura a 63 anni (nel 2020 sono 64 per effetto dell’adeguamento alla aspettativa di vita), a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (nel 2020 questo valore è di € 1.287,52).

Se questa ultima prestazione è raggiungibile, la convenienza di tale riscatto è quasi sempre inesistente perché, salvo il caso in cui si è iniziato a lavorare assai presto, la pensione anticipata a 64 anni si matura assai prima della pensione anticipata ricorrendo al riscatto.

Ma c’è di più! Se il riscatto riguarda periodo anteriori al 1996 si perde il diritto a questa particolare prestazione perché non si è più nel sistema contributivo puro.

Per chi ha contributi nella Gestione Separata.

Una ulteriore valutazione sulla convenienza del riscatto light va fatta per chi ha almeno un versamento nella cosiddetta Gestione Separata e ha meno di 18 anni di versamenti al 1995. In questo caso, infatti, l’interessato può avvalersi della **facoltà di computo**, riconosciuta dall’art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015.

Attraverso il computo nella gestione separata è, infatti, possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 3 mesi di età (nel 2020, per effetto della cosiddetta “aspettativa di vita”, a 64 anni) a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

In questa ipotesi, la prestazione è calcolata integralmente con le regole del calcolo contributivo ed il riscatto del periodo di studi sia in forma agevolata che con il calcolo percentuale appare del tutto inutile essendo sufficienti, per il diritto a pensione, vent'anni di contributi di cui cinque dopo il 1995.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"